



TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Luca Gurrieri,
lette le istanze ed esaminati gli atti
all'esito dell'udienza del 5.05.2022, svolta con le modalità indicate dall'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77) – cd. trattazione cartolare,

preso atto della richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami sul sito dell'amministrazione resistente, **autorizza** la predetta notifica, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'udienza indicata subito appresso;

fissa per la discussione l'udienza del **17 NOVEMBRE 2022**, assegnando alle parti termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note finali.

FERMO RESTANDO IL TERMINE APPENA CONCESSO PER LE NOTE FINALI, preso atto del disposto di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 4, nel testo coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il quale prevede che << Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni >>, comunica alle parti che l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte e << assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile >>,

rilevato che le norme contenute all'art. 221 cit. sono prorogate per

effetto del disposto di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020); in particolare, la proroga è effetto del meccanismo di cui all’art. 1, comma 3, lett. a) e b) n. 7 del predetto d.l. 125/2020; ed il meccanismo è ulteriormente definito (ed in parte per l'appunto derogate) dall’art. 23 del d.l. 137/2000;

rilevato che per effetto dell’art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 la vigenza delle disposizioni processuali di cui agli articoli 23 d.l. 137/2000 e 221 d.l. 34/2020 è prorogata al 31 dicembre 2022;

rilevato che l’udienza fissata per la trattazione del presente procedimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che appare opportuno disporre lo svolgimento con modalità tali da contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

dispone

che la sopra fissata udienza del 17 NOVEMBRE 2022 si svolga secondo le modalità cd. cartolari poco sopra indicate;

assegna

alle parti termine sino a *cinque* giorni prima dell’udienza, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che i difensori delle parti avrebbero formulato in udienza; eventuali depositi successivi al predetto termine saranno considerati irricevibili e il contenuto degli stessi inutilizzabile;

avvisa

i difensori delle parti che non dovranno comparire all’udienza e che il provvedimento adottato dal giudice sarà comunicato a cura della Cancelleria;

avvisa

le parti che il mancato deposito di note scritte nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione con conseguente declaratoria di improcedibilità dei ricorsi cautelari;

manda

alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Siracusa, 05/05/2022

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri